

8.2.14. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.14.1. Base giuridica

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è disciplinato dagli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e dagli artt. 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come già descritto al capitolo 8.1, l'approccio Leader sarà applicato a tutti i Comuni classificati C2 e D. A questi verranno aggiunti quei Comuni appartenenti alla zona C1 (circa 30) che sono stati oggetto dell'approccio Leader nel periodo 2007-2013, per un principio di contiguità territoriale (evitare "isole" all'interno di sistemi territoriali locali identificati con altri strumenti di programmazione) e di continuità nelle politiche di sviluppo locale. Si precisa che alcuni di questi ultimi Comuni (circa 10) saranno inseriti soltanto per quella sezione territoriale (in genere montana) che è stata eligibile all'approccio Leader nel periodo 2007-2013.

Il metodo LEADER è gestito da gruppi di azione locale (GAL) e attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, progettate specificamente su e per singoli territori di caratteristiche e bisogni omogenei, in risposta al confronto con i diversi attori locali e le reali e peculiari esigenze emerse.

Nel corso delle ultime quattro fasi di programmazione l'approccio LEADER in Toscana si è costantemente sviluppato, rafforzando il metodo di programmazione dal basso con il consolidamento dei partenariati pubblico privati che conducendo un'importante attività di animazione nei rispettivi territori rurali di riferimento hanno saputo disegnare e attuare strategie di sviluppo coerenti con le peculiarità e i bisogni locali.

Adesso, in forza di tale consolidata esperienza, per compiere un ulteriore salto di qualità del metodo LEADER e nell'ottica di concentrare le risorse per massimizzare l'impatto dei fondi a esso destinati, per l'attuazione della programmazione 2014-2020 si prevede di concentrare la sua operatività negli ambiti di intervento che si ritengono più importanti per lo sviluppo delle aree rurali in declino.

La concentrazione tematica è auspicata tra l'altro anche dal "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia, riconoscendo come consenta di "accrescere l'efficacia degli interventi pubblici raggiungendo una massa critica che inneschi un impatto reale sulla situazione socio-economica di un paese e delle sue Regioni".

I tematismi su cui programmare le Strategie di sviluppo locale devono essere selezionati dai GAL sulla base delle risultanze dell'analisi compiuta sul proprio territorio di riferimento.

Dati gli esiti dell'analisi del presente programma condotta sull'intero territorio regionale, si ritiene comunque di invitare i GAL a valutare con particolare attenzione gli eventuali bisogni del proprio territorio di riferimento per quanto riguarda i servizi di base alla popolazione rurale e gli aspetti ambientali, in riferimento sia alla protezione del territorio che alla sua fruizione turistica e culturale.

L'attività di animazione dei territori rurali e la conseguente programmazione dal basso degli interventi necessari alla loro rivitalizzazione e al loro sviluppo costituiscono la peculiarità fondamentale del LEADER e il valore aggiunto più importante che tale approccio conferisce alle politiche di sviluppo rurale. Proprio per tale motivo e perseguendo sempre l'obiettivo di concentrare l'impiego delle risorse, nella programmazione 2014-2020 si auspica che si accentui il ruolo dei GAL quali animatori e promotori dello sviluppo innovativo di tali zone anche attraverso l'attività di animazione per la definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, utilizzando il sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che per la predisposizione di Progetti Integrati Territoriali e di Progetti Integrati di Filiera. Così facendo, si auspica di invertire la tendenza registrata nel corso della programmazione 2007-2013, quando da parte dei territori C2 e D è pervenuta una assai scarsa risposta ai bandi sulla Progettazione Integrata di Filiera, a dimostrazione del grande bisogno di stimolo all'innovazione e all'aggregazione che tali aree manifestano e che il metodo LEADER, più di ogni altro strumento, è in grado di soddisfare.

Come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può prevedere o meno un finanziamento integrato su più fondi strutturali. La scelta attuata dalla Regione Toscana è di finanziare il metodo LEADER attraverso il solo FEASR, ma si auspica che i GAL svolgano anche, con modalità che saranno meglio esplicitate nei documenti di attuazione del presente programma e consistenti comunque in una attività di "sportello territoriale", un ruolo di animazione a vantaggio delle microimprese dei settori del commercio, artigianato e turismo per indirizzarle all'intercettazione dei fondi FESR che nella programmazione 2014-2020 saranno destinati all'intero territorio regionale, comprese dunque le zone rurali.

Proprio in tale animazione trasversale su più fronti si può considerare concretizzato di fatto, sia pure indirettamente, anche l'approccio interfondo integrato tipico del CLLD, pur non essendo esplicitamente attuata una programmazione congiunta tra fondi FEASR e FESR.

Il metodo LEADER contribuisce principalmente alla priorità 6 – focus area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, rispondendo al fabbisogno (n. 16) “miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione” e inoltre, secondo la forma che assumeranno le Strategie di sviluppo locale, potenzialmente è coerente e contribuisce a:

1) tutte le priorità della Strategia Europa 2020:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale

e in particolare con gli obiettivi "traguardo '20/20/20' in materia di clima/energia" e "20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà", nonché le iniziative faro "un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e "la piattaforma europea contro la povertà";

2) le indicazioni fornite dal "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia:

- promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza delle risorse e la mobilità urbana a bassa emissione di carbonio
- promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi naturali
- proteggere gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e la tutela della biodiversità
- aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano;

3) le previsioni dell'Accordo di Partenariato che, a fronte di “gravi carenze nei servizi di base delle aree

rurali, in particolar modo delle aree C e D”, sottolinea l’importanza di privilegiare interventi per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e le relative infrastrutture di piccola scala proprio nell’ambito del CLLD, anche attraverso lo sviluppo delle diverse forme di agricoltura sociale;

4) gli obiettivi trasversali del PSR:

- "ambiente", attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali
- "cambiamenti climatici", attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare
- "innovazione", attraverso l’attività di animazione che si auspica sia svolta dai GAL per promuovere la costituzione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla società e l’educazione ambientale e alimentare, utilizzando il sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che per la predisposizione di Progetti Integrati Territoriali e di Progetti Integrati di Filiera.

I GAL possono essere gruppi già abilitati nel corso della programmazione 2007-2013 ovvero nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socio-economici locali, sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto. In ogni caso deve trattarsi di strutture legalmente costituite e giuridicamente riconosciute.

Conformemente all’art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- svolgere una accurata azione di animazione sui territori di competenza allo scopo di rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale dovranno scegliere al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si dovranno riunire in una struttura comune legalmente costituita.

Lista delle “sottomisure” attivate:

19.1 “Sostegno alla progettazione della strategia di sviluppo locale”

19.2 “Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale”

19.3 “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”

19.4 “Sostegno per le spese di gestione e di animazione”

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 19.1. “Sostegno alla progettazione della strategia di sviluppo locale”

Sottomisura:

19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento è finalizzato a fornire il necessario sostegno ai gruppi di azione locale già costituiti o di nuova costituzione per l’elaborazione di strategie di sviluppo locale, attraverso il rafforzamento delle capacità, l’animazione dei territori, la formazione e il networking.

Entro il primo semestre successivo all’approvazione del presente programma, l’Autorità di Gestione provvederà alla pubblicazione di un bando pubblico per la presentazione di Strategie di sviluppo locale. I gruppi potranno presentare istanza di aiuto ai sensi della presente sottomisura solo in seguito all’accertamento delle caratteristiche di ricevibilità e ammissibilità della strategia inviata, come indicate nel bando.

La sottomisura contribuisce alla focus area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo al fabbisogno (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione".

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "Innovazione", sostenendo l'azione di programmazione bottom-up che svolgono i GAL sul proprio territorio di riferimento.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale attivi in Regione Toscana nel corso della programmazione 2007-2013.

- Nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socio-economici locali, sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

In ogni caso deve trattarsi di strutture legalmente costituite e giuridicamente riconosciute al momento della presentazione della proposta di strategia di sviluppo locale.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di interventi:

Azioni di formazione per gli attori locali; studi sulla zona interessata (inclusi studi di fattibilità per alcuni dei progetti che saranno previsti nella SSL; costi relativi alla progettazione della SSL, comprese le spese di consulenza e i costi per le azioni relative alla consultazione delle parti interessate ai fini della redazione della strategia; spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che presenta domanda per il supporto preparatorio (futuri GAL, GAL esistenti per i quali sia dimostrabile l'esclusione del rischio di qualsiasi doppio finanziamento).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione appositamente costituito a norma dell'art. 33, paragrafo 3 del Reg.(UE) n. 1303/2013 scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale progettata dal gruppo d'azione locale che risponde all'apposito bando emesso dall'Autorità di gestione.

I GAL già riconosciuti dalla Regione Toscana nel corso della programmazione 2007-2013, per poter beneficiare del supporto preparatorio di cui alla presente sottomisura, possono rendicontare solo le spese che possano dimostrare essere state sostenute effettivamente in relazione alla predisposizione della strategia per il periodo 2014-2020 (nel caso di spese per il personale, un atto del Consiglio di Amministrazione del GAL può stabilire che questo sia impegnato esclusivamente sulla programmazione 2014-2020).

A queste condizioni, contemporaneamente alla presentazione all'Autorità di Gestione della proposta di strategia di sviluppo locale, il GAL proponente può presentare domanda di aiuto per il sostegno

preparatorio, rendicontando le spese sostenute per la predisposizione della strategia a partire dalla data di notifica del PSR da parte della Regione alla Commissione Europea.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- livello di rappresentatività del partenariato proponente
- competenze del partenariato riguardo iniziative di sviluppo locale
- competenze del partenariato sui temi del cambiamento climatico

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo ammissibile, fino a un massimo che sarà stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non superiore a € 100.000 per ciascun GAL.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Lo start-up-kit non è attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si veda quanto trattato a livello generale di misura

8.2.14.3.2. 19.2. "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale"

Sottomisura:

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato a livello locale (art. 35, paragrafo 1, b) del Reg. (UE) n.1303/2013) descritte nella Strategia di sviluppo locale predisposta dal GAL sulla base delle risultanze dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.

Come previsto dall'accordo di partenariato, le Strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi. Le Strategie saranno quindi strutturate intorno a uno o più (al massimo tre, come previsto dall'accordo di partenariato) dei seguenti ambiti tematici, che dovranno risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi:

- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
- Turismo sostenibile
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
- Accesso ai servizi pubblici essenziali
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
- Reti e comunità intelligenti
- Altri temi specifici aggiunti dai GAL se pertinenti e coerenti con le loro Strategie.

Le Strategie dovranno dimostrare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici scelti.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi e dei tematismi individuati nella Strategia e in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo al fabbisogno (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione".

La sottomisura potenzialmente contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali: ambiente, cambiamenti climatici e innovazione, in funzione della forma che assumeranno le Strategie di sviluppo locale.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e Reg. (UE) 1408/2013

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Per tutte le misure attivate con il metodo LEADER i beneficiari sono quelli definiti dai GAL nelle rispettive Strategie di sviluppo locale in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono quelli in essa previsti in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Le spese non ammissibili sono quelle elencate al paragrafo 8.1, oltre a quelle eventualmente identificate nelle Strategie di sviluppo locale in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di eleggibilità delle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale sono in esse descritte in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale sono in esse descritti in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e

in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I contributi massimi ammissibili e i tassi di sostegno delle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale sono in esse descritti in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si veda quanto previsto dalle Strategie di sviluppo locale e quanto trattato a livello generale della presente misura

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE)

n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.3. 19.3. "Preparazione e attuazione della attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale"

Sottomisura:

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene:

- a. i progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale)
- b. il supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Lo scopo della cooperazione è di favorire la costruzione di partenariati e la creazione di relazioni fra territori con cui condividere esperienze e buone prassi, apportando valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale con la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali. I progetti di cooperazione devono infatti essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative e alla realizzazione di interventi di sistema.

La cooperazione, laddove i GAL intendano attuarla, è integrata nella Strategia di sviluppo locale, in cui devono essere descritte le idee di massima su cui sarà costruita, i partner presumibilmente coinvolti e la dotazione finanziaria prevista, fino a un massimo del 4% dell'intera Strategia. Le linee di lavoro progettuali previste devono essere correlate agli ambiti tematici sui quali verte la Strategia e deve essere data evidenza delle motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nel corso della sua elaborazione attraverso l'animazione territoriale.

I progetti di cooperazione sono selezionati direttamente dai GAL e sottoposti all'approvazione dell'Autorità di gestione.

Per quanto sopra esposto, dovendo essere volta al rafforzamento degli obiettivi della Strategia, la sottomisura necessariamente contribuisce alle sue medesime focus area e risponde agli stessi fabbisogni: prioritariamente alla focus area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo al fabbisogno (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione".

La sottomisura potenzialmente contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali: ambiente, cambiamenti climatici e innovazione, in funzione della forma che assumeranno le Strategie di sviluppo locale e i progetti di cooperazione in esse descritti.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) N. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e Reg. (UE) 1408/2013.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

GAL per le attività di supporto preparatorio e di coordinamento del progetto

Per la realizzazione degli interventi di cooperazione (progetti di dettaglio), i beneficiari sono quelli previsti dalle rispettive Strategie di sviluppo locale in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

L'accordo di partenariato Italia 2014-2020 prevede di stabilire a livello nazionale una lista delle spese ammissibili per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale.

L'elenco delle spese ammissibili sarà pertanto definito dall'Autorità di gestione in conformità a tale documento nazionale. In attesa di tali indicazioni, orientativamente le spese ammissibili saranno le seguenti:

- per i GAL: costi per la realizzazione delle attività di animazione e informazione, ivi compresi gli incontri propedeutici con il territorio e i potenziali partner e costi per la redazione della proposta progettuale (spese per il personale; spese per affitto locali, noleggio di arredi e di dotazioni per l'organizzazione di eventi di informazione e animazione; spese per attività di animazione; spese per attività di informazione; spese per le assicurazioni richieste dalle presenti norme; spese per acquisizione di consulenze specialistiche, ivi comprese quelle per traduzione e interpretariato).
- Per la realizzazione degli interventi di cooperazione (progetti di dettaglio), le spese ammissibili sono quelle previste dalle rispettive Strategie di sviluppo locale.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione devono prevedere l'attuazione di un'azione concreta, pianificata e con risultati misurabili, nonché indicare le ricadute sul territorio, il valore aggiunto nell'ambito della Strategia di

sviluppo locale e dare evidenza della garanzia del mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti.

Definizione del partenariato

Ai sensi dell'art.44 del Reg.(CE) n.1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- Altri Gruppi di azione locale;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, *all'interno o al di fuori dell'Unione Europea*;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *non rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale *all'interno dell'Unione Europea*;

La dimensione geografica dei progetti può essere di tipo interterritoriale o transnazionale.

1. Cooperazione interterritoriale:

nel caso di partnership raggruppanti soggetti all'interno del territorio dello Stato italiano (altri Gal presenti in regione o di altre regioni italiane, partner locali, pubblici o privati, su un territorio rurale o non rurale della regione o di altre regioni italiane).

2. Cooperazione transnazionale:

nel caso di partnership raggruppanti soggetti dislocati in diversi Stati (Gal di altri Stati membri, partner locali, pubblici e privati, su un territorio rurale all'interno e all'esterno dell'UE oppure su un territorio non rurale all'interno dell'UE).

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sistema di selezione dei progetti di cooperazione è approvato dall'Autorità di gestione attraverso la selezione e approvazione delle Strategie di sviluppo locale nei quali deve essere incluso.

I criteri di selezione si baseranno almeno sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella Strategia di sviluppo locale
- valore aggiunto della cooperazione alla strategia;
- carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale;
- coinvolgimento di almeno due territori eligibili ;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato.

Le proposte saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi insieme ai criteri) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) quelli previsti nelle singole Strategie di sviluppo locale in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014. I costi di attuazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 4% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del reg. (UE) n. 1303/2013 (sottomisura 19.2).

Intervento b) il contributo, pari al 100% della spesa ammissibile, è riconosciuto ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione, nel limite massimo del 5 % della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione dei progetti di cooperazione di cui all'intervento a).

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alle descrizioni dei vari tipi di intervento nelle rispettive schede di misura 19.1, 19.2, 19.4 e la presente 19.3.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Lo start-up-kit non è attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Intervento a) si rimanda a quanto previsto nelle singole Strategie di sviluppo locale

Intervento b) non è prevista la possibilità di richiedere anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.14.3.4. 19.4. "Sostegno per le spese di gestione e di animazione"

Sottomisura:

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere le spese di gestione e funzionamento del GAL, l'acquisizione di competenze e l'animazione del territorio di competenza, nonché le spese necessarie per la partecipazione del GAL alle attività di rete a livello comunitario.

In particolare, come sarà specificato nelle rispettive strategie di sviluppo locale, si auspica che i GAL svolgano l'attività di animazione non solo sulle misure a gestione diretta LEADER, ma anche per la definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, utilizzando il sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che per la predisposizione di Progetti Integrati Territoriali e di Progetti Integrati di Filiera. Svolgono inoltre un ruolo di animazione a vantaggio delle microimprese dei settori del commercio, artigianato e turismo per indirizzarle all'intercettazione dei fondi FESR che nella programmazione 2014-2020 sono indirizzati sull'intero territorio regionale, comprese le zone rurali.

L'operazione contribuisce alla focus area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo al fabbisogno (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione".

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "Innovazione", sostenendo l'azione di programmazione bottom-up che svolgono i GAL sul proprio territorio di riferimento.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo ammissibile.

Il sostegno per i costi di gestione e animazione del Gal è fissato in misura complessivamente non superiore al 15% della spesa pubblica totale prevista dalla strategia di sviluppo locale selezionata dall'Autorità di Gestione; l'entità effettiva di tale dotazione sarà stabilita in relazione al numero dei Gal selezionati dall'Autorità di Gestione.

Considerata la cruciale importanza che la Regione Toscana attribuisce all'animazione dei territori, che rappresenta il principale elemento di forza di Leader, una volta determinato il territorio regionale di competenza di ciascun GAL, l'Autorità di Gestione provvederà ad individuare il numero minimo di animatori necessario a coprire l'area con un'animazione efficace; a tal fine ci si rifarà alla valutazione delle migliori esperienze passate nell'ambito della programmazione 2007-2013 dell'Asse 4. Ciascun Gruppo dovrà garantire l'acquisizione di capacità di animazione almeno nella misura minima determinata come sopra.

Indicativamente, le spese per animazione ed acquisizione di competenze non possono essere inferiori al

30% della dotazione assegnata a ciascun GAL sulla presente sottomisura.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

D. Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale riconosciuti dalla Regione Toscana nel corso della programmazione 2014-2020 e operanti attraverso procedure di evidenza pubblica.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di interventi:

Costi di gestione: spese per eventuali aggiornamenti della strategia di sviluppo locale, spese gestionali (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, servizi di pulizie e di manutenzione), acquisto o noleggio arredi e dotazioni ed eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL, spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, spese postali e bancarie), spese per le assicurazioni richieste dalle presenti norme, spese per il personale (compensi e rimborsi spese), rimborsi spese ai componenti del consiglio di amministrazione, spese per la formazione del personale, spese per acquisizione di consulenze specialistiche, spese per attività di informazione e pubblicità sulle opportunità e le realizzazioni della strategia di sviluppo locale, costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di sviluppo locale.

Costi di animazione: costi di animazione della strategia di sviluppo locale, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze (compenso e rimborsi spese degli animatori, spese per attività di animazione).

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

non pertinente

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

non pertinente

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo ammissibile, fino a un massimo indicativo di € 1.800.000 per ciascun GAL, da stabilirsi nei documenti attuativi del presente programma.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

8.2.14.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

8.2.14.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in

attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si veda quanto previsto a livello generale della presente misura

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure":

R1 – Procedure di selezione dei beneficiari privati

R2 – Ragionevolezza dei costi

R3 – Adeguatezza del sistema di controllo

R4 – Appalti pubblici

R7 – Selezione dei beneficiari

R8 – Sistemi informativi

R9 – Domande di pagamento

e inoltre:

R10 - Trasparenza

R11 - Conflitto di interessi

R12 - Pari opportunità

R13 - Doppio finanziamento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

R1 - Il GAL, nella predisposizione e gestione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, dovrà attenersi agli indirizzi appositamente predisposti dagli uffici regionali e con questi raccordarsi costantemente per il necessario supporto nella fase di redazione e gestione delle procedure stesse.

I GAL dovranno rendere note alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili le procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari, informandone simultaneamente gli uffici regionali referenti e

l'autorità di gestione.

I GAL dovranno inoltre dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00, le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL.

R2 – I GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, tra l'altro, i criteri per l'acquisizione, da parte del GAL stesso, di lavori di fornitura, installazione e servizi, rispettando la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, secondo le indicazioni che saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma di sviluppo rurale.

R3 – Nel documento di attuazione del programma di sviluppo rurale saranno precisati nel dettaglio tutti i costi eligibili per i GAL, minimizzando così il rischio di dover ricorrere a mancate liquidazioni di importi richiesti in sede di rendicontazione delle spese.

R4 - Le modalità di verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi. Al momento della compilazione della domanda di aiuto sarà necessario fare riferimento alla procedura seguita.

R7 - I principi per la definizione dei criteri di selezione dei beneficiari sono descritti all'interno delle Strategie di sviluppo locale dei GAL approvate dall'Autorità di gestione, mentre i criteri saranno sottoposti al Comitato di Sorveglianza e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi.

R8 – Sistemi informativi

I sistemi informativi già proficuamente utilizzati nel corso della programmazione 2007-2013 saranno ulteriormente implementati laddove necessario.

R9 – Domande di pagamento

Le modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi, come già nella programmazione 2007-2013.

Inoltre, l'Autorità di gestione attiverà un sistema di supervisione dei GAL, meglio descritto nei documenti attuativi del presente programma, per effettuare verifiche vertenti, tra l'altro, su:

- rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014-2020;
- rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale.

Tale sistema di supervisione riguarderà l'intero campo d'azione del GAL, comprese le attività di cooperazione di cui alla sottomisura 19.3.

R10 - Trasparenza / R11 - Conflitto di interessi / R12 - Pari opportunità

Nel regolamento interno già citato i GAL dovranno descrivere, come già detto, i meccanismi per garantire la necessaria trasparenza in ogni procedura gestita, le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL e inoltre i meccanismi per garantire pari opportunità sia all'interno della propria struttura che nella selezione dei beneficiari.

R13 - Doppio finanziamento

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Il regolamento interno deve essere adottato dall'organo decisionale del GAL entro sei mesi dall'approvazione della SISL e comunicato all'Autorità di gestione.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore provvederanno a dare seguito all'attività già svolta nel corso della programmazione 2007-2013, aggiornando e implementando i documenti specifici predisposti per stabilire le procedure per la verificabilità e la controllabilità delle operazioni.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi descrizione generale della misura e sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Lo start-up-kit non è attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione entro il primo semestre successivo all'approvazione del presente programma. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (quindi entro il 29 ottobre 2016). Eventuali ulteriori strategie di sviluppo locale che si rendesse necessario selezionare successivamente all'emissione dell'unico bando al momento previsto saranno approvate comunque entro il 31 dicembre 2017.

Ciascuna Strategia di sviluppo locale avrà una dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria + nazionale) non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato nell'accordo di partenariato. Tali soglie sono giustificate da un lato dall'esigenza di garantire un impatto territoriale che non sia irrilevante dal punto di vista finanziario, dall'altro dalla necessità di attuare una focalizzazione tematica degli interventi.

Il numero delle strategie selezionate, in ogni caso non superiore a sette per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un impatto aggregato significativo, viene definito compatibilmente con le risorse finanziarie destinate al metodo LEADER e alla dimensione dei territori su cui vengono ad operare. Come già indicato al paragrafo 8.1, l'approccio Leader è applicato a tutti i Comuni C2 e D. A questi sono aggiunti quei Comuni appartenenti alla zona C1 (circa 30) che sono stati oggetto dell'approccio Leader nel periodo 2007-2013, per un principio di contiguità territoriale (evitare "isole" all'interno di sistemi territoriali locali identificati con altri strumenti di programmazione) e di continuità nelle politiche di sviluppo locale. Si precisa che alcuni di questi ultimi Comuni (circa 10) saranno inseriti soltanto per quella sezione territoriale (in genere montana) che è stata eligibile all'approccio Leader nel periodo 2007-2013. I criteri per la selezione dei territori eligibili riguardano un'area omogenea individuata a partire dalle zone C2 e D.

Il territorio di competenza di ciascun Gal selezionato all'interno di tali aree dovrà essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura. La popolazione relativa deve, salvo casi eccezionali e da giustificare, essere compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

Secondo l'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le Strategie di sviluppo locale dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o

quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;

d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) il piano di finanziamento per la strategia.

Come previsto dall'accordo di partenariato, le Strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi. Le Strategie saranno quindi strutturate intorno a uno o più (al massimo tre, come previsto dall'accordo di partenariato) dei seguenti ambiti tematici, che dovranno risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi:

- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
- Turismo sostenibile
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
- Accesso ai servizi pubblici essenziali
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale
- Riqualficazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
- Reti e comunità intelligenti
- Altri temi specifici aggiunti dai GAL se pertinenti e coerenti con le loro Strategie.

Le Strategie dovranno dimostrare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nella Strategia.

Si auspica che le Strategie prevedano la descrizione dell'attività di animazione che il GAL attuerà, oltre che necessariamente sulle misure a gestione diretta LEADER, anche sulla definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza

sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, utilizzando il sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che per la predisposizione di Progetti Integrati Territoriali e di Progetti Integrati di Filiera e infine dell'attività di animazione a vantaggio delle microimprese dei settori del commercio, artigianato e turismo per indirizzarle all'intercettazione dei fondi FESR che nella programmazione 2014-2020 sono indirizzati sull'intero territorio regionale.

Le Strategie dovranno inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla cooperazione di cui alla sottomisura 19.3, con la descrizione delle idee di massima su cui sarà costruita, i partner presumibilmente coinvolti e la dotazione finanziaria prevista, fino a un massimo del 4% dell'intera Strategia. Le linee di lavoro progettuali previste devono essere correlate agli ambiti tematici sui quali verte la Strategia e deve essere data evidenza delle motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nel corso della sua elaborazione attraverso l'animazione territoriale.

Nelle Strategie dovrà essere descritto infine il sistema di selezione dei progetti di cooperazione, secondo quanto previsto nella scheda di misura 19.3 e secondo le ulteriori eventuali indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di gestione nei documenti di attuazione del presente programma.

Le Strategie saranno selezionate da un Comitato appositamente costituito dall'Autorità di Gestione e saranno approvate dalla stessa Autorità di Gestione. La selezione sarà attuata indicativamente secondo i seguenti criteri, da dettagliarsi maggiormente nei documenti attuativi del presente programma :

- struttura del GAL proponente (in termini di ampiezza e rappresentatività del partenariato rispetto al territorio di riferimento, eventuale esperienza positiva acquisita nel corso di precedenti edizioni Leader, solidità finanziaria della struttura e possibilità di autofinanziamento, strutturazione degli organismi decisionali, capacità amministrativa e gestionale della struttura tecnica, capacità di animazione, previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi della strategia di sviluppo locale);
- strategia proposta (in termini di conformità al Regolamento (UE) 1303/13, al PSR e alla normativa regionale in materia, coerenza delle scelte fatte con le linee strategiche del PSR e della programmazione locale extra-Leader, concentrazione delle risorse a livello tematico, chiarezza dei contenuti, carattere innovativo di processo e di prodotto, valorizzazione delle risorse locali, incentivazione dei servizi per la popolazione e l'inclusione sociale, integrazione tra i tematismi prescelti, coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL e l'ambito di intervento proposto, chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili, modalità seguite nel processo di loro elaborazione per garantire il pieno coinvolgimento degli attori locali);
- il territorio di riferimento, che deve essere sufficientemente ampio per giustificare una programmazione di area in partenariato, ma al tempo stesso omogeneo per consentire un approccio integrato comune di interesse locale.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Pur nell'approccio monofondo del metodo LEADER, sono possibili ambiti di azione dei GAL anche nell'attività di animazione sulle opportunità date da altri fondi.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per i beneficiari finali delle misure attivate secondo il metodo LEADER si applicano le condizioni previste dai GAL nelle rispettive Strategie di sviluppo locale e sottoposte all'approvazione dell'Autorità di gestione.

Per i GAL, beneficiari della misura 19.4, è prevista la possibilità di corrispondere un anticipo pari al 20% del contributo ammesso, dietro presentazione di opportuna richiesta da avanzarsi congiuntamente alla domanda di aiuto. A tal fine, il GAL deve presentare copia di una garanzia fidejussoria (l'originale deve essere inviato all'organismo pagatore - ARTEA):

- con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, rilasciata a favore di ARTEA OPR ;
- pari al 100% dell'importo richiesto;
- redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Secondo l'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione

di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Rispondendo a principi di equità e trasparenza, allo scopo di garantire condizioni di assoluta parità di trattamento per i potenziali beneficiari sull'intero territorio regionale, ai fini dell'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, il GAL deve sottoporre all'approvazione dell'Autorità di gestione le modalità di attuazione delle varie misure, comprese le condizioni di accesso, di ammissibilità, i criteri di selezione, gli importi e le aliquote del sostegno, le tipologie di beneficiari previsti.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e l'Autorità di gestione devono essere simultaneamente informati.

I gruppi di azione locale effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti; effettuate le dovute verifiche spetterà poi all'Organismo Pagatore la concreta erogazione del contributo pubblico al beneficiario individuato dal GAL.

La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità dei GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore. Resta il fatto che i GAL rimangono responsabili e quindi garanti del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

Ulteriori specifiche sulle modalità di realizzazione degli interventi a bando previsti dalle strategie di sviluppo locali saranno dettagliate nel documento di attuazione del presente programma.

Gli interventi per cui si prevede una realizzazione a regia diretta da parte dei GAL e per i quali essi sono dunque beneficiari diretti sono quelli previsti alle sottomisure 19.1 e 19.4, oltre che alla 19.3 per le attività di supporto tecnico preparatorio e coordinamento dei progetti di cooperazione. Per accedere al sostegno previsto da tali sottomisure i GAL aventi diritto devono presentare regolare domanda di aiuto e/o di pagamento secondo le procedure che saranno dettagliate nel documento di attuazione del presente programma. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo del controllo di primo livello effettuato sui GAL e al rilascio di apposito nulla osta dell'Autorità di Gestione o degli uffici regionali da questa individuati quali referenti. Anche tali procedure saranno descritte nel documento di attuazione del presente programma.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la

cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

In sede di selezione delle Strategie di sviluppo locale sottoposte dai GAL proponenti all'approvazione dell'Autorità di gestione, sarà prestata la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non pertinente